

CITTA' DI BARLETTA

CONTRATTO

DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI "COMPONENTE DEL NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI AREA VASTA 2020".

L'anno duemilanove, il giorno quattordici del mese di Aprile, in Barletta, presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, autenticata nelle sottoscrizioni dal Vice Segretario Generale, dott. Savino Filannino, a ciò abilitato ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n.267/2000, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2600 del 23.12.2008 (All.A),

TRA

1) Il COMUNE DI BARLETTA, rappresentato dal dott. Alessandro Nicola ATTOLICO, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento per il Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n.00741610729;

E

2) L'arch. Stefania CASCELLA, nata a Barletta il 25.10.1976;

Premesso:

- Che, con Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 13 giugno 2008 è stata conclusa la procedura comparativa per la selezione di esperti in Pianificazione territoriale ed ambientale, con l'approvazione dei verbali dei candidati risultati idonei;

- Che, l'arch. Stefania Cascella ha stipulato il Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il conferimento dell'incarico di "Componente Componente dell'Officina del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020" in qualità di Esperto in Pianificazione territoriale ed ambientale il giorno 31.07.2008, registrato al n.295 di rep.;
- Che, con verbale di assemblea dei Sindaci del 13 novembre 2008, è stata prevista la costituzione di un Nucleo di Autovalutazione delle proposte progettuali pervenute, composto da n.4 Sindaci, n.4 rappresentanti del Partenariato Economico e Sociale aderente al CNEL, n.2 rappresentanti del Comitato Tecnico Scientifico, n.2 rappresentanti della task force regionale per le Aree Vaste, n.1 rappresentante dell'Officina di Piano e n.1 rappresentante del Comune di Barletta con funzioni di segreteria;
- Che, con decreto sindacale n° 13 del 22 dicembre 2008, il Sindaco di Barletta, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, ha assunto il decreto de quo quale atto monocratico adottato nella sua qualità di Sindaco del Comune capofila delegato da tutti i Comuni convenzionati all'adozione degli atti di propria competenza, istituendo il "Nucleo di Autovalutazione per il Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020";
- Che con lo stesso decreto, recepito dalla determinazione dirigenziale n.2600 del 23.12.2008, è stato conferito all'arch. Stefania Cascella l'incarico integrativo di "Componente del Nucleo di Autovalutazione per il Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020";
- Che l'art.9 comma 1 lettera c) del regolamento per gli incarichi professionali vigente nel comune di Barletta e approvato con deliberazione

di giunta Comunale n°101 del 18 giugno 2008 consente la deroga alla procedura comparativa di cui all'art. 8 del medesimo regolamento, fermo restando i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal medesimo regolamento, nel caso di prestazioni di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, poichè motivi sopravvenuti hanno determinato la necessità di tale conferimento per il conseguimento del risultato finale complessivo;

- Che il presente incarico viene sottoscritto in termini differiti;

Tutto ciò premesso,

tra le sopra costituite parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Barletta, al fine di dare piena attuazione al Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020, conferisce all'arch. Stefania Cascella, che accetta, l'incarico integrativo di "Componente del Nucleo di Autovalutazione per il Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020".

Il professionista incaricato dovrà svolgere, in base alle proprie competenze ed esperienze professionali, i compiti previsti dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il Nucleo di Autovalutazione:

- procedere alla gerarchizzazione degli obiettivi e priorità previsti nel metaPlan, di definizione dei criteri di valutazione delle proposte progettuali pervenute e della effettiva valutazione delle stesse;
- interagire con il Partenariato Economico e Sociale aderente al CNEL per gli approfondimenti tematici ed elaborare documenti di sintesi per l'orientamento delle fasi di lavoro e presentazione del lavoro svolto.

Articolo 2 - Modalità della prestazione

Le attività e le funzioni di cui al presente contratto saranno svolte presso L'Ufficio di Piano.

L'arch. Stefania Cascella espletterà l'incarico con la massima diligenza e cura professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica, ai sensi degli artt.2229 e ss. del Cod. Civ.. In nessuna maniera il rapporto di collaborazione potrà configurarsi come lavoro subordinato.

Il professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di pubblico impiego che ostino all'esercizio della libera professione.

Articolo 3 - Decorrenza

Le parti concordano che il rapporto originato dal presente contratto ha decorrenza dal 01.11.2008 e avrà durata fino al giorno 31.03.2009, salvo ulteriore rinnovo, disposto nelle forme di legge.

Articolo 4 - Revoca

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con contestuale perdita del diritto al compenso, fatta salva l'eventuale rivalsa nei confronti del professionista per i danni provocati, qualora non venga raggiunto l'obiettivo prefissato da parte del professionista incaricato o in caso di grave inadempienza, dandone comunicazione con quindici giorni di preavviso, tramite raccomandata A/R.

Articolo 5 - Recesso

Il recesso dall'incarico del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi per i danni subiti.

Articolo 6 - Compenso

Il compenso lordo, comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo diretto e indiretto, riconosciuto per l'espletamento delle attività, è di € 3.000,00.

Il pagamento sarà effettuato previa presentazione della relazione del professionista sull'attività svolta vistata dal Responsabile del Procedimento per l'eseguita prestazione.

Al professionista incaricato saranno riconosciute le spese di missione e trasferta opportunamente documentate e preventivamente autorizzate dal RUP.

Articolo 7 – Elezione di domicilio

Si conviene che per tutti gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, compresa la notifica di atti giudiziari ed amministrativi ai quali potrà dare occasione il contratto stesso, sia ad iniziativa dell'Amministrazione comunale sia ad iniziativa del professionista, il professionista incaricato dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Barletta.

Articolo 8 - Modalità interpretative

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano le professioni intellettuali (artt.2229 e seguenti) in quanto compatibili, nonché ai precetti desumibili delle Leggi speciali e della deontologia professionale. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore soltanto se redatto per iscritto e accettato dalle parti.

Articolo 9 - Foro competente

Il Foro di Trani sarà competente, in via esclusiva, per le controversie

concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto.

Articolo 10 - Privacy

Il committente dichiara che i dati relativi al professionista incaricato verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione.

Il professionista incaricato con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ai fini del presente rapporto. L'incaricato del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy è il Responsabile del procedimento del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020.

Articolo 11 - Registrazione

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto solo in caso d'uso, in conformità a quanto previsto dall'art.10, Allegato Parte II, del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Articolo 12 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, saranno applicate le norme previste dal codice civile e dalla legislazione speciale di settore.

La presente convenzione viene stipulata su singoli fogli di carta, ai sensi dell'art.25 tariffa, Parte 2^a, tabella All.B, D.P.R. n.642/72 e s.m.i., di cui sono state scritte n.5 facciate e n.23 righe.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il collaboratore

Per autentica delle sottoscrizioni

Il Vice Segretario Generale